

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

### **Notificazione alla P.A. contumace: effetti**

*Nei giudizi in cui è parte un'amministrazione statale, ancorché contumace, la notifica del provvedimento all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege", è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, nei confronti del notificato e del notificante, considerandosi effettuata nel domicilio eletto.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 12.5.2014, n. 10262**

...omissis...

che il decreto qui impugnato è stato notificato, ad istanza del difensore del ricorrente e in forma esecutiva, all'Avvocatura distrettuale di Ancona il 7 gennaio 2013;

che la detta notifica deve ritenersi idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione sia per il destinatario della notificazione che per il notificante;

che, invero, la notifica al Ministero della Giustizia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, è idonea a far decorrere il termine breve non solo nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, dovendosi considerare effettuata alla parte nel domicilio eletto - che non giova al ricorrente il rilievo che il Ministero della giustizia non ebbe a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, atteso che, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente (comma 1) e che ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza (comma 2);

che, dunque, la notificazione del decreto in forma esecutiva all'Amministrazione della giustizia, ancorchè non costituitasi nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello, doveva essere necessariamente effettuata, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., u.c., alla parte personalmente, il che vale a dire, trattandosi di amministrazione dello Stato, presso il domicilio ex lege dell'amministrazione stessa, e cioè presso l'Avvocatura distrettuale, ove la notifica è avvenuta;

che, d'altra parte, questa Corte ha chiarito che ogni atto finalizzato alla introduzione di un giudizio nei confronti di una Amministrazione dello Stato, e ogni successivo atto giudiziale indirizzato ad una Amministrazione dello Stato che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato alla Avvocatura dello Stato, senza che possa operarsi una distinzione a seconda che la parte si sia costituita nel giudizio pendente o sia rimasta contumace, senza che la mancata applicazione della disciplina della contumacia alle Amministrazioni dello Stato possa costituire una violazione del principio di uguaglianza, atteso che l'Avvocatura dello Stato è l'organo al quale è istituzionalmente affidata la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, e pertanto la cognizione diretta dell'atto da parte dell'Amministrazione non potrebbe assicurarle una miglior difesa rispetto a quella che l'Avvocatura dello Stato le appresta con continuità ed in riferimento a tutte le questioni in cui essa è coinvolta (Cass. n. 7315 del 2004);

che, ancora, può rilevarsi che alla detta regola può farsi eccezione nei soli casi previsti dalla legge, come avveniva nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, per i quali si è affermato che quando l'autorità opposta (costituita da un organo periferico dell'Amministrazione statale) si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure è rimasta contumace, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice di pace dev'essere notificato all'autorità stessa presso la sua sede legale (Cass. n. 21418 del 2009);

che, dunque, la notifica del decreto impugnato al Ministero della giustizia, contumace nel giudizio di merito, effettuata in forma esecutiva presso l'Avvocatura distrettuale deve ritenersi valida ed idonea a far decorrere il termine per impugnare, sicchè la notificazione del ricorso per cassazione eseguita, per il notificante, il 21 marzo 2013 con la consegna all'ufficiale giudiziario, deve essere ritenuta tardiva;

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 292,50 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014